

L.R. 23 LUGLIO 2010, N. 6 - MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA PREVENZIONE E L'ERADICAZIONE DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE

PROGRAMMA DI INTERVENTO CONTRIBUTIVO RIFERITO ALLE ESTIRPAZIONI DI APPEZZAMENTI DI PIANTE DI ACTINIDIA NEL PERIODO 01-08-2013 / 31-07-2014.

Il presente Programma disciplina l'attuazione dell'intervento contributivo previsto dalla L.R. 23 luglio 2010, n. 6 con riferimento alle estirpazioni di appezzamenti di piante di actinidia colpite da batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare:

- che gli aiuti sono erogati unicamente in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e nell'ambito:
 - di un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;
 - di misure di emergenza imposte dall'autorità competente;
 - di misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
- che, nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
 - al valore di mercato dei vegetali distrutti a seguito dell'organismo nocivo ai vegetali - stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali - e nell'ambito di un programma pubblico o di una misura sopra indicati;
 - le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura sopra citati;
- che dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;
- che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali;

- che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

1. **Requisiti**

Possono accedere ai contributi previsti dal presente Programma le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario - secondo la definizione comunitaria di cui al Reg. (UE) 702/2014 - che abbiano effettuato estirpazioni di appezzamenti di piante di actinidia colpite da batteriosi dell'actinidia accertate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 ed il 31 luglio 2014.

Per appezzamento si intende una porzione continua di frutteto condotto dalla stessa impresa e che costituisca un'entità distinta per natura della produzione, con una dimensione minima di 500 metri quadri.

Le PMI richiedenti devono essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna di cui al R.R. 17/2003, con fascicolo aziendale debitamente validato, ed essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- soddisfare le condizioni previste dal Reg. (UE) 702/2014;
- essere iscritte alla C.C.I.A.A.;
- possedere partita IVA;
- non trovarsi in stato di insolvenza o essere sottoposte a procedure concorsuali;
- essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non essere soggette a provvedimenti di esclusione e a relativi provvedimenti sanzionatori;
- non aver ottenuto o chiesto altri contributi pubblici per l'estirpo delle piante di cui al presente programma;
- essere in regola con la normativa fitosanitaria vigente.

2. **Presentazione domande**

Le domande devono essere presentate, **dal 1° agosto 2014 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 12 settembre 2014**, direttamente al Servizio Fitosanitario - Via di Saliceto n. 81 - 40128 Bologna, o inviate al predetto indirizzo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale, o inoltrate tramite posta certificata al seguente indirizzo: **omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it**; in quest'ultimo caso devono essere **firmate digitalmente dal soggetto beneficiario**.

Le domande dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente Programma.

Fatto salvo l'invio mediante posta certificata, nel cui caso è prevista la firma digitale, la sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia inviata tramite raccomandata o sia presentata già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

3. Parametri per la definizione del contributo

Il contributo - nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 6/2010 e del Reg. (UE) n. 702/2014 - è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte prima dell'insorgere dell'organismo nocivo e alla conseguente diminuzione di reddito detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

Il contributo massimo è pertanto determinato secondo quanto stabilito nel successivo punto 4. sulla base dei parametri riportati nelle seguenti tabelle:

<i>Actinidia deliciosa</i> (Hayward ecc.)	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	4.800,00
Secondo anno di impianto	8.000,00
Dal 3° al 15° anno	12.000,00
Dal 16° anno	6.000,00

<i>Actinidia chinensis</i> (Hort 16 A, Jin Tao, ecc.)	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	5.600,00
Secondo anno di impianto	9.600,00
Dal 3° anno	16.000,00

4. Modalità per la determinazione del contributo

Il contributo viene commisurato alla "estensione" dell'appezzamento estirpato, come valutata in sede di accertamento della presenza della malattia o di constatazione dell'avvenuta estirpazione da parte degli Ispettori fitosanitari.

In sede di quantificazione sono comunque dedotte le eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo o mutualistico.

I contributi di cui al presente Programma non sono cumulabili con altre forme di aiuto pubblico erogate per l'estirpo delle medesime piante.

5. **Disponibilità finanziaria e relativa articolazione**

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 600.000,00 stanziata sul capitolo 12023 "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)", afferente l'U.P.B. 1.3.1.2.5301 "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie", del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014.

6. **Modalità per il finanziamento delle domande ammesse**

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Fitosanitario.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda presentata.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Programma, sono inserite in due distinti elenchi:

- il primo comprende in ordine alfabetico le imprese che hanno estirpato appezzamenti che si trovano nel raggio di 500 metri da una struttura protetta ove viene effettuata attività di produzione di materiale di moltiplicazione dell'actinidia come definita nell'Allegato II, sezione I, punto 2), lettera d), del D.M. 20 dicembre 2013. La distanza di un appezzamento da una struttura protetta è calcolata misurando la distanza tra il bordo dell'appezzamento che deve essere abbattuto più vicino alla struttura e la struttura medesima, utilizzando i sistemi "Fitogis" e "Fitomap";
- il secondo comprende in ordine alfabetico le restanti imprese.

Negli elenchi è riportato per ciascuna domanda il relativo contributo, quantificato in relazione ai parametri e criteri esplicitati ai punti 3.e 4.

Entro il **31 dicembre 2014** il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvede con proprio atto ad approvare i predetti elenchi e contestualmente a concedere i contributi spettanti nonché ad assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Alle imprese inserite nel primo elenco verrà riconosciuto l'intero importo concedibile. Qualora le risorse disponibili non consentissero l'integrale copertura del fabbisogno connesso al primo elenco, l'intera disponibilità sarà destinata ai soggetti inseriti in tale elenco operando una riduzione proporzionale del contributo.

Qualora, una volta soddisfatto integralmente il fabbisogno derivante dal primo elenco, residuassero risorse non sufficienti alla copertura di tutte le istanze inserite nel secondo elenco

sarà applicata una riduzione su base proporzionale sulle istanze inserite in tale secondo elenco rispetto all'ammontare della disponibilità restante.

Il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvede con proprio atto a liquidare i contributi spettanti previa richiesta delle modalità di pagamento e verifica dell'assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES.

7. Controlli e Sanzioni

Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, il Servizio Fitosanitario effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto nonché la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.

8. Disposizioni finali

In relazione alle fasi del procedimento amministrativo, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario applicherà le norme recate dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalla L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

Dell'avvio del procedimento sarà data comunicazione sul sito:

<http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/Finanziamenti>.

Sul medesimo sito saranno reperibili le informazioni per l'accesso agli atti e sarà consultabile il provvedimento del Responsabile del Servizio Fitosanitario con il quale sono approvati gli elenchi delle domande ricevute e l'elenco dei contributi spettanti.

L'atto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2012 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014.

Per quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014.

Modello 2014

Riservato all'Ufficio

Riservato all'Ufficio

**Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Fitosanitario
Via di Saliceto, 81
40128 Bologna**

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN APPLICAZIONE DELLA L. R. N. 6/2010 E DEL REG. (UE) 702/2014
E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____/2014**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ prov. _____

in via _____ n. _____ C.A.P. _____

codice fiscale _____ legale rappresentante dell'impresa _____

ubicata a _____

in via _____ n. _____ C.A.P. _____

CUAA Azienda _____ (Codice Unico delle Aziende Agricole –
Anagrafe delle aziende agricole – Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17)

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____ POSTA EL. CERTIFIC. (PEC) _____

Chiede

di accedere ai contributi previsti dalla L.R. n. 6/2010, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. ____/2014, in relazione alle estirpazioni di piante di actinidia colpite da batteriosi prescritte dal Servizio Fitosanitario nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 luglio 2014 come di seguito riportato:

ESTIRPAZIONI DI APPEZZAMENTI DI PIANTE DI ACTINIDIA CONSTATATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2014

IMPRESA

VERBALI DI CONSTATAZIONE (datati nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 luglio 2014)

Data	Numero	Data	Numero	Data	Numero	Data	Numero	Data	Numero

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO COME RISULTA DAI RELATIVI VERBALI

Specie abbattuta	Varietà	Età delle piante come da verbale	Riferimenti catastali				Superficie Ettari come da verbale	Entro 500 metri (*) (Si / No)
			Comune	Foglio	Particella	Sub-part.		

(*) come definito dal punto 6 del Programma di Intervento.

A tal fine

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara:

- di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei contributi di cui alla presente domanda;
- che l'impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al Reg. (UE) n. 702/2014 e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;
- che l'impresa è iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo aziendale validato;
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ ed è in possesso della seguente P. IVA _____;
- che l'impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- che l'impresa non è sottoposta a provvedimenti di esclusione e a relativi provvedimenti sanzionatori;
- di non avere ottenuto o chiesto altri contributi pubblici per l'estirpo delle piante di cui alla presente domanda;
- che l'impresa è in regola con la normativa fitosanitaria vigente.

Dichiara inoltre:

- di non avere percepito alcun indennizzo assicurativo o mutualistico a fronte delle estirpazioni oggetto della presente domanda;

ovvero

- di aver percepito a fronte delle estirpazioni oggetto della presente domanda un indennizzo assicurativo o mutualistico di Euro _____;

comunica

- che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e che l'impresa è identificabile con il codice di iscrizione INPS..... o CIDA.....;

ovvero

- che l'impresa non è iscritta all'INPS in quanto

ALLEGA:

- scheda "dati anagrafici creditore" (la scheda è disponibile al seguente indirizzo web: <http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario/Finanziamenti>)
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido
(da barrare solo nel caso che la firma non venga apposta alla presenza del funzionario autorizzato)

Data _____

Firma _____

Spazio riservato all'eventuale autentica della firma

La firma del Sig. _____,
identificato/a con _____ (estremi del documento)
è stata apposta in mia presenza.

Data _____ Il Funzionario autorizzato _____

RIFERIMENTI NORMATIVI PER DEFINIZIONE PMI

REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

ALLEGATO I DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 1 Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitano le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa

1. Nel caso delle imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano i dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. R. n. 6/2010.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Accertamenti relativi alla presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ai sensi della L.R. n. 6/2010 .

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato, quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.